



AREA 5 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Ufficio: Commercio

Ordinanza Sindacale n. 14 del 29-05-2026

OGGETTO: SICUREZZA URBANA (ART. 54 C.4 D.LGS 267/2000) NORME RELATIVE AL DIVIETO DI UTILIZZO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI O CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

SICUREZZA URBANA (ART. 54 C.4 D.LGS 267/2000) NORME RELATIVE AL DIVIETO DI UTILIZZO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE, BICCHIERI O CONTENITORI DI VETRO E DI CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

**IL SINDACO
IL SINDACO**

Considerato che:

- le aperture serali / notturne degli esercizi commerciali e dei locali pubblici ogni giovedì, così come i fine settimana del periodo estivo, per esperienza maturata, moltiplicano il numero degli avventori;
- in passato si sono verificati episodi di incuria con pericolo per le persone, realizzati con l'indebito utilizzo di bottiglie, bicchieri ed oggetti in vetro, poi abbandonati lungo le pubbliche vie con vetri rotti e bottiglie in cocci;
- proprio la rottura di bottiglie, bicchieri o comunque oggetti in vetro costituisce potenziale pericolo per l'incolumità delle persone e soprattutto dei bambini che usufruiscono di parchi, giardini e delle aree pubbliche del centro città;
- tali oggetti in vetro, quando abbandonati lungo le pubbliche vie, impongono successivamente la necessaria soluzione del problema della loro rimozione agli operatori ecologici, con ciò originando la conseguente necessità di prolungare i tempi del loro servizio, al fine di recuperare e correttamente conferire i materiali vetrosi, la cui rimozione deve essere fatta con le cautele volte a garantire la sicurezza personale degli operanti;

Considerato, pertanto, che possano sussistere oggettive condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubbliche e con ciò non siano possibili escludere (seppure quale lesioni alle persone ma anche danni alle cose) conseguenze invece prevenibili o, più efficacemente, contrastabili con l'adozione del divieto, **dal 05 giugno 2026 al 30 settembre 2026** e più precisamente **dalle ore 18.00 alle ore 6.00 di ogni giovedì, venerdì e sabato** (fino alle ore 06.00 della domenica), per il solo centro città (delimitato da C.so Europa, Via C. Ferrari, Via V. Veneto, Via Volta, Via Torino, P.za Libertà, Via Milano, C.so Europa) ma anche in ogni altra occasione temporale e per ogni zona/Via cittadina, previo semplice richiamo alla presente Ordinanza Sindacale, alla vendita di bevande se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in vetro, sempre che la conseguente consumazione si realizzi all'esterno dei locali di somministrazione di alimenti e/o bevande o a qualsiasi titolo esercenti tale attività;

Dato atto che, negli anni trascorsi e vigendo similare Ordinanza Sindacale, non si sono verificati episodi turbanti l'Ordine e la Sicurezza pubblica, con ciò risultando fattivamente dimostrata l'efficacia di quell'atto;

Rilevato che, eguali condizioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica sussistono per eventuali vendite e/o consumo di bevande, se contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in vetro, ma anche per il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno dei parchi cittadini e ciò senza alcun limite di giorno ed ora;

VISTI:

- l'art. 54 del D. Lgs. 18/8/2000 nr 267;
- la legge 25 agosto 1991 nr 287;
- l'art. 16 della legge nr 3 del 16 gennaio 2003;
- la legge nr 689/1981;

ORDINA

Per ragione di tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica, quanto segue: Nel solo "centro città" (delimitato da C.so Europa, da Via C. Ferrari, Via V. Veneto, Via Volta, Via Torino, P.za Libertà, Via Milano, C.so Europa) in concomitanza delle aperture serali dei negozi ed dei fine settimana, **dal 05 giugno 2026 al 30 settembre 2026 e più precisamente dalle ore 18.00 alle ore 6.00 di ogni giovedì, venerdì e sabato (fino alle ore 06.00 della domenica)**, è fatto DIVIETO:

- di vendita per asporto, di bevande contenute in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere di vetro, da parte di personale operante presso pubblici esercizi, attività commerciali in sede fissa e su area pubblica, laboratori artigiani e circoli privati (fanno eccezione le superfici di somministrazione autorizzate). Il divieto trova applicazione anche riguardo a distributori di tipo automatico.
- di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie e/o bicchieri e/o contenitori in genere, purché in VETRO, fatta eccezione se queste attività siano realizzate entro le superfici di somministrazione autorizzate.

E' libera, nel rispetto della normativa vigente, la vendita per asporto di bevande in contenitori non vetrosi.

I divieti di cui sopra, ai due punti precedenti, trovano applicazione anche al di fuori del "centro città", ma entro i confini cittadini e sempre a tutela dell'Ordine e della Sicurezza pubblica; questo previa adozione di apposita Ordinanza Sindacale richiamante il presente atto e limitatamente al periodo temporale di volta in volta previsto, quale durata dei diversi eventi/iniziative/manifestazioni.

All'interno dei parchi cittadini e senza alcun limite di giorno ed ora, è fatto DIVIETO, ad eccezione per l'area di somministrazione di alimenti e bevande adiacente ai Chioschi e per i quali è stata stipulata la Concessione:

- di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- di consumo e/o disponibilità di bevande in bottiglie, bicchieri o contenitori in vetro.

DISPONE

1. Che per le violazioni ai divieti sopra indicati, salvo che non costituiscano più grave reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative comprese tra:

- un minimo di euro 25,00= ed un massimo di euro 500,00= per i consumatori di bevande in contenitori di vetro. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a euro 50,00=.
- un minimo di euro 250,00= ed un massimo di euro 5.000,00= per gli esercenti dei pubblici esercizi e di somministrazione. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale, pari a euro 500,00=.

2. Che, per l'accertamento delle violazioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservino, in quanto applicabili, le norme del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni e della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i.;

3. Che la presente ordinanza, sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito Internet del Comune;
- trasmessa, per gli aspetti di specifica competenza e per il concorso nelle attività di controllo:

- all'Ufficio Comunicazione, per la divulgazione agli organi d'informazione attraverso un comunicato stampa in cui dovrà essere riportato il dispositivo del presente provvedimento, la portata e le ragioni che ne hanno determinato l'adozione;
- all'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Milano – Corso Monforte, 31 – 20122 Milano;
- al Comando Stazione Carabinieri - via Sandro Pertini, 6 – Rho;
- al Commissariato della Polizia di Stato – Rho Pero – via Sauro n.13 – Rho;
- al Comando Guardia di Finanza – via Dei Martiri, 5 – Rho;
- al Comandante della Polizia Locale – sede;
- a tutte le Direzioni d'Area del Comune di Rho – sede;

INVITA

gli esercenti a raccogliere i rifiuti lasciati dagli avventori delle proprie attività dinanzi le aree limitrofe alle stesse.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Rho, 29-05-2026

Sottoscritta da SINDACO
ANDREA ORLANDI

Documento firmato digitalmente